REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

140-1/2026 P.U.

In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.

Premesso che

- Il sig. CAMA SALVATORE C.F. CMASVT81S27F158P, nato a Messina il 2711/1981, residente in Genova, Via San Biagio di Polcevera 10/B/ scala A int. 6 rappresentato e difeso dall' Avv. Pietro Parente, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 13.5.2026 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 4.6.2026, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, sono stati assegnati i termini, al professionista O.C.C. dott.ssa Claudia RIZZATO, per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, risultano pervenute osservazioni unicamente da BPER Real Estate, cui l'OCC ha puntualmente risposto con parziale modifica e puntualizzazioni che si condividono integralmente.

Ne consegue il parziale accoglimento delle osservazioni e l'omologa del piano proposto;

- quest'ultimo, in sintesi, ha disposto:

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

- il pagamento di complessivi € 20.000, mediante il versamento in unica soluzione di finanza esterna ;
- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione nonché il pagamento parziale nella misura del 14, 35 % dei creditori chirografari

Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dall'istante deriva, essenzialmente, dalla crisi coniugale unita allo stato di ludopatia di cui il medesimo è risultato essere affetto, con conseguente ricorso a continui finanziamenti per ripianare i debiti in precedenza contratti;

- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo all'odierno ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;

- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

Considerato che

- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";

- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;

- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine, oltre che dalla crisi derivata dalla separazione coniugale, dalla sindrome del gioco d'azzardo di cui è risultato vittima il consumatore CAMA Salvatore, ed in conseguenza della quale il medesimo, al fine di estinguere i molteplici debiti contratti per il gioco, ha stipulato, nel corso degli anni, diversi finanziamenti (cfr. relazione del professionista O.C.C., in particolare pag. 13, 14);

- risulta quindi, alla luce di tale ricostruzione, che l'odierno stato di sovraindebitamento nella quale versa il Cama sia principalmente connesso alla propria dipendenza al gioco d'azzardo, dipendenza trasformatasi, nel corso del tempo, in vera e propria patologia, come attestato dalla documentazione medica prodotta; la stessa, invero, conferma quanto già risultante non solo dal ricorso e dalla relazione del professionista O.C.C., ma altresì dalla certificazione medica (allegato 7), rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Asl3 Liguria, la quale, a fronte dell'accertato stato di disturbo da gioco d'azzardo dell'odierno ricorrente, ha dato atto che il medesimo è attualmente in cura presso la propria struttura a partire dal gennaio 2026:

- ritiene, pertanto, il Tribunale che l'odierno ricorrente, alla luce delle circostanze sopra descritte ed a fronte, in particolare, del percorso dal medesimo intrapreso per superare la propria patologia, appaia meritevoli di accedere alla procedura richiesta, non rinvenendosi in suo capo, atteso il relativo stato di salute come sopra accertato, una condotta riconducibile alla "*colpa grave*" o alla "*mala fede*". In materia, invero, come suggerito dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, è opportuno effettuare un distinguo tra due diverse ipotesi: da un lato quella del gioco d'azzardo puro e semplice, dall'altro

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

quella del gioco d'azzardo patologico, intendendosi come tale un disturbo persistente derivante dal gioco e clinicamente accertato. Ebbene, proprio in quest'ultima eventualità, ossia in presenza di una reale patologia comprovata da documentazione medica, è stato in più occasioni affermato non solo che "[...] *la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata* [...]" (cfr. *ex multis* Trib. Torino, 31 dicembre 2018), ma altresì che la meritevolezza del ricorso vada riconosciuta allorché l'interessato, affetto da una vera e propria patologia psichiatrica da ludopatia, la quale ha dato causa al sovraindebitamento, abbia deciso di affrontarla "*sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure*" (cfr. *ex multis* Trib. Cuneo, 19 giugno 2017);

- orbene, nella specie i requisiti sopra descritti appaiono presenti; infatti, non solo il sig. Cama, come già rilevato sopra, ha provato documentalmente la propria condizione patologica, ma ha inoltre dimostrato di aver voluto affrontare tale patologia, affidandosi a cure psicologiche, tutt'ora in corso. Deve conseguentemente escludersi, per i motivi di cui sopra, un atteggiamento gravemente colposo (o addirittura doloso) del debitore, atteso che l'indebitamento del consumatore risulta essere stato determinato da una propria condizione patologica, cui non può, pertanto, associarsi una reale volontà del ricorrente di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (cfr. in tal senso Trib. Milano, 18 ottobre 2017); - alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, atteso anche lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l'accesso alla procedura in esame;

Ritenuto che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;

- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risultano meritevole di accedere al procedimento di

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;

- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- quanto alle osservazioni del creditore BPER Real Estate si rimanda alla relazione dell'OCC in data 7 luglio 2026 nonché al proprio decreto di apertura della procedura per quanto attiene all'esdebitazione della sanzioni amministrative; si richiama in particolare anche il puntuale confronto con la liquidazione controllata, condividendosi il principio per cui i beni liquidabili (ed in particolare i crediti da lavoro dipendente) non sarebbero aggredibili in misura diversa dalla quota incomprimibile dello stipendio di cui al IV comma dell'art. 268 CCII, con la differenza che la durata della liquidazione controllata è pari al massimo ad anni tre (cfr. Corte Cost. n. 6/2024), laddove il Piano realizza la soddisfazione dei creditori in tempi assai più brevi.

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
CAMA SALVATORE C.F. CMASVT81S27F158P, nato a Messina il 2711/1981, residente in Genova, Via San Biagio di Polcevera 10/B/ scala A int. 6 rappresentato e difeso dall' Avv. Pietro Parente
nei termini e con le modalità proposte;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con particolare riferimento al pignoramento in essere ;
DISPONE
il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione);

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 CCII ;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Genova, il 13 luglio 2026

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Cristina Tabacchi

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d